

(N. 671)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1980

Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, e assegnati in base alla legge 6 agosto 1967, n. 689

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 1288 del 14 novembre 1961 venne autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra, in base all'impegno assunto dallo Stato italiano con l'accordo ratificato con legge 1° agosto 1960, n. 906. Gli edifici vennero ubicati nei comuni di Ispra, di Brebbia e nei quartieri Sangallo e Montello del comune di Varese.

Mentre gli appartamenti costruiti nei comuni di Ispra e di Brebbia furono assegnati agli aventi diritto ai sensi della citata legge

n. 1288, la quasi totalità degli appartamenti costruiti nel comune di Varese rimasero inutilizzati e vennero pertanto assegnati, in base alla successiva legge 6 agosto 1967, n. 689, con regolari bandi, a dipendenti dello Stato o ad altri soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggi popolari costruiti con contributo dello Stato.

Scopo del presente disegno di legge è quello di fugare ogni eventuale dubbio sulla possibilità, da parte dei suddetti assegnatari, di chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio ai sensi della normativa generale dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, eliminando possibili ostacoli di natura giuridica legati alla particolare genesi di questi alloggi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni, sono applicabili agli alloggi costruiti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, e assegnati in base alla legge 6 agosto 1967, n. 689.

Art. 2.

Il prezzo di cessione degli alloggi costruiti ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, e assegnati in base alla legge 6 agosto 1967, n. 689, è dato dal valore venale degli alloggi stessi ai sensi dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, determinato dall'Ufficio tecnico erariale tenendo conto dello stato di conservazione degli immobili. In sede di stipula del contratto di cessione di proprietà, l'IACP di Varese è autorizzato a detrarre dal predetto valore le migliorie apportate dall'assegnatario.